

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1411

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PATRIA, BELLOCCHIO, COLUCCI, PIRO, ROSINI,  
SERRENTINO, UMIDI SALA, USELLINI, VISCO**

*Presentata il 6 agosto 1987*

Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528,  
sull'ordinamento del gioco del lotto

ONOREVOLI COLLEGI! — L'esame più approfondito delle problematiche attuative della legge 2 agosto 1982, n. 528, sulla automazione del gioco del lotto, in relazione anche agli analoghi modelli realizzati all'estero ha evidenziato l'eccessiva complessità del progettato sistema, che risulta inoltre poco funzionale ed economicamente dispendioso.

Infatti, la legge n. 528 del 1982 prevede la creazione di due diversi sistemi: il sistema principale comprende un grosso « centro » ed una rete primaria che collega detto centro con tutti i concentratori sparsi nel territorio; il sistema secondario raccorda ogni punto di raccolta del gioco del lotto col concentratore più vicino.

Peraltro, la stessa legge prevede la sovrapposizione di altro circuito, che collega il grosso centro con altri dieci centri,

detti « centri di zona », siti nelle città sedi di estrazione e le cui funzioni potrebbero essere svolte agevolmente dal sistema principale, con una economia valutabile intorno ai 10 miliardi annui ai valori correnti e con notevole semplificazione di tutto l'apparato.

In relazione a tanto, nella IX legislatura fu predisposto un disegno di legge (atto Camera n. 1634) recante modifiche alla legge 2 agosto 1982, n. 528, per realizzare la soppressione dei centri di zona e la semplificazione dell'intero sistema di automazione del gioco del lotto, nonché per dare adeguata soluzione ai problemi del personale, che venivano risolti con l'adeguamento della disciplina transitoria dettata dal titolo III della legge n. 528 del 1982, ma ai quali è stata data definitiva soluzione nel corso della nona legislatura con la legge 16 marzo 1987, n. 123.

Il disegno di legge (atto Camera n. 1634) è stato oggetto di approfondito esame da parte della Commissione di merito la quale, attraverso il Comitato ristretto costituito nel proprio ambito, ha redatto un nuovo testo recante modifiche alla legge 2 agosto 1982, n. 528.

Detto testo non ha potuto giungere al completamento del proprio *iter* parlamentare anche a causa della fine anticipata della legislatura.

Il valido contributo offerto dalla Commissione nella ricordata opera di redazione non sarà tuttavia vanificato, in quanto quel testo è ora recepito nella presente proposta di legge, sottoponendola all'esame del Parlamento nella X legislatura, con la fondata previsione di addivenire alle soluzioni auspiccate.

In particolare con l'articolo 1 si modifica il secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 528 del 1982 prevedendo la suddivisione della scommessa in poste pari ad un multiplo di dieci, anziché di cento, per favorire i sistemisti che attualmente eseguono con precisione il calcolo matematico della suddivisione in poste della scommessa, in base alle probabilità di vincita.

Peraltro la modifica realizza anche un adeguamento monetario degli importi di ciascuna scommessa, stabilendo il minimo in lire 1.000 anziché in lire 500 ed il massimo in lire 30.000 anziché in lire 10.000.

Con l'articolo 2 si intende prevedere legislativamente una dettagliata disciplina del sistema di automazione, che la legge n. 528 demandava invece al regolamento previsto nell'articolo 13.

In proposito, il sistema introdotto da quest'ultima legge e mai attuato, si concretava mediante l'impiego di terminali automatizzati che dovevano assicurare la trasmissione dei dati all'Ufficio centrale di elaborazione utilizzando anche centri intermedi. La presente proposta di legge, al contrario, non prevede un sistema che faccia riferimento a centri intermedi, ma, più semplicemente, l'istituzione di un sistema di automazione che supporti tutta l'organizzazione del gioco. In particolare

il sistema viene attuato attribuendone la realizzazione per appalto concorso, il cui capitolato d'onere sarà sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il rapporto economico con la ditta appaltatrice è regolato legislativamente con un aggio concepito per scaglioni di aliquote decrescenti in relazione inversa al volume complessivo lordo delle scommesse effettuate.

L'articolo 3 modifica le previsioni dell'articolo 7 della legge n. 528, attinenti alle modalità di estrazione, tanto sotto il profilo della composizione della commissione competente per ciascuna sede estrazionale, quanto in relazione alla frequenza delle estrazioni. Viene infatti previsto che la commissione per le estrazioni possa essere presieduta oltre che dall'intendente di finanza anche da un suo delegato e che le funzioni di segretario possono essere esercitate da un funzionario dell'amministrazione finanziaria anche con qualifica inferiore a direttore di divisione.

Inoltre è disposta una frequenza di estrazioni non limitata alla cadenza settimanale. Il Ministro delle finanze inoltre ha facoltà di disporre relativamente ad altri tipi e forme di scommesse.

Con l'articolo 4 si dispone, al fine di venire incontro alle esigenze dei giocatori, un adeguamento del valore dell'importo pagabile direttamente dal raccoglitore, che viene elevato da lire 250.000 — come previsto nell'articolo 10 della citata legge n. 528 — a lire 1.250.000. L'innovazione comporterà una maggiore snellezza nella liquidazione delle piccole vincite costituendo in tal modo una incentivazione alla partecipazione al gioco.

L'articolo 5 stabilisce la collocazione dei punti di raccolta presso le rivendite dei generi di monopolio e presso le ricevitorie del lotto non cessate. Detta disposizione, sostitutiva dell'articolo 12 della legge n. 528, costituisce norma di regime in sostituzione anche della disciplina transitoria attualmente dettata dall'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123. Inoltre, sono emanate le disposizioni concernenti la determinazione del

numero e della localizzazione dei punti di raccolta in rapporto a rigorosi criteri di produttività che l'Amministrazione verificherà con scadenze prefissate. Scadenze che, peraltro, potranno risultare abbreviate in considerazione dell'andamento del gioco.

I raccoglitori sono tenuti al versamento di un contributo *una tantum* per l'installazione delle apparecchiature, che non potrà comunque essere superiore ad un terzo del valore dell'apparecchiatura medesima.

È istituita una tassa di concessione governativa, per l'esclusiva gestione dei punti di raccolta. In proposito, diversamente da quanto previsto dal sostituito articolo 12, terzo comma, della legge n. 528, che demandava al regolamento la determinazione della misura della tassa di concessione, si è ritenuto di fissarla legislativamente nella misura di lire 200.000 annue.

L'articolo 6 demanda al regolamento di applicazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la determinazione dei punti di raccolta del gioco e la disciplina del rapporto di concessione con i raccoglitori, nonché le garanzie che essi saranno tenuti a presentare. In ogni caso

già la norma reca i limiti dell'importo della cauzione dovuta dal raccoglitore, nel primo anno di applicazione della legge, determinata nella misura di 10 milioni di lire; le particolari condizioni nel caso di garanzie prestate collettivamente; le modalità con le quali detta cauzione può essere fornita. Eventuali adeguamenti saranno determinati nei successivi esercizi sulla base dell'ammontare medio delle riscossioni conseguite.

Inoltre il regolamento determinerà le modalità per l'organizzazione del gioco, da quelle iniziali relative all'effettuazione delle giocate a quelle finali concernenti il pagamento delle vincite, nonché le modalità sui riscontri e controlli a cura dell'Amministrazione e sulle procedure contenziose.

L'articolo 7, a parziale modifica dell'articolo 14 della legge n. 528, ridefinisce l'imputazione alla spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato conseguente all'esercizio del gioco con il sistema automatizzato.

L'articolo 8 costituisce norma di coordinamento tra le disposizioni della legge 2 agosto 1982, n. 528, che si viene parzialmente a modificare, e la presente proposta di legge della quale si richiede l'approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« L'importo di ciascuna giocata è fissato in lire 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 e 30.000 che il giocatore può frazionare in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La giocata per tutte le ruote non può essere inferiore a lire 5.000 ».

## ART. 2.

1. L'articolo 4 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Il gioco si articola, avvalendosi di un sistema di automazione, nelle fasi della raccolta delle giocate, dell'emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, del riscontro delle giocate e della convalida delle vincite.

2. Le giocate sono ricevute presso i punti di raccolta dai raccoglitori del gioco mediante l'impiego di apparecchiature automatizzate che assicurano il rilascio di uno scontrino concernente l'avvenuta giocata.

3. Il premio massimo cui può dare luogo ogni bolletta di giocata al lotto, comunque sia ripartito il prezzo, non può eccedere la somma di lire seicento milioni.

4. Alla realizzazione del sistema di automazione di cui ai commi precedenti, si provvede mediante appalto concorso da indire entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 13. Al fine di verificare l'adeguatezza tecnologica del suddetto sistema il capitolato d'onori è sottoposto preliminarmente

al parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti per materia che sarà espresso nei successivi 60 giorni dalla trasmissione.

5. Il compenso da attribuire per i locali, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per le linee telefoniche e quanto altro occorre per il completo esercizio del sistema suddetto, è determinato applicando, sull'incasso lordo derivante dalle giocate effettuate, le seguenti aliquote per scaglioni di incasso:

a) per il primo scaglione fino a mille miliardi di lire, l'aliquota da applicare non può essere superiore al 10 per cento;

b) per i cinque scaglioni successivi, i primi due dei quali pari a 500 miliardi di lire ciascuno ed i restanti tre dei quali pari a 1.000 miliardi di lire ciascuno si applicano aliquote decrescenti per ogni scaglione comunque inferiori al 10 per cento e ad ogni aliquota precedente, determinate nel capitolato d'onori.

6. Sullo scaglione che supera i 5.000 miliardi di lire di incasso lordo non è dovuto alcun compenso ».

### ART. 3.

1. L'articolo 7 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Le estrazioni avvengono una o più volte per settimana presso le intendenze di finanza di ciascun capoluogo di provincia indicato come ruota dal primo comma dell'articolo 2, ad opera di una commissione composta dall'intendente di finanza o da un suo delegato, che la presiede, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria designato dall'intendente di finanza. Con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3 può essere disposto che le estra-

zioni avvengano a Roma per tutte le ruote. In questo caso la commissione nominata presso l'intendenza di finanza di Roma cura l'estrazione per tutte le ruote.

2. Altri tipi e forme di scommesse nonché i relativi criteri e modalità possono essere stabiliti con decreto del Ministro delle finanze ».

#### ART. 4.

1. Le vincite il cui importo non supera lire 1.250.000 sono pagate dal raccoglitore del gioco del lotto presso il quale è stata effettuata la giocata, previa esibizione dello scontrino.

#### ART. 5.

1. L'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — 1. I punti di raccolta del gioco del lotto sono collocati presso le rivendite di generi di monopolio e presso le ricevitorie del lotto qualora si sia verificata l'ipotesi prevista nella prima parte del terzo comma dell'articolo 21.

2. Allo scopo di estendere progressivamente alle rivendite di generi di monopolio la raccolta del gioco del lotto, in rapporto alla accertata produttività del sistema automatizzato, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvederà entro uno, tre, cinque e sette anni dalla data del contratto di aggiudicazione di cui al comma 4, dell'articolo 4, alla determinazione del numero dei punti di raccolta, rispettivamente in ragione di un punto di raccolta ogni 15 mila, 10 mila, 5 mila abitanti e ad ogni rivendita richiedente.

3. Trascorso il primo triennio, i termini di cui al comma 2 possono essere abbreviati in considerazione dell'andamento del gioco e comunque tenendo conto dei punti di raccolta esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per l'installazione delle apparecchiature ogni raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un contributo *una tantum* determinato con il decreto ministeriale previsto dal terzo comma dell'articolo 3, di importo non superiore ad un terzo del valore dell'attrezzatura assegnata.

5. Per l'esclusiva gestione di ciascun punto il raccoglitore deve la tassa di concessione governativa di lire 200.000 annue ».

#### ART. 6.

1. Il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificata dalla presente legge, sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con il regolamento di applicazione ed esecuzione saranno determinati:

a) i punti di raccolta del gioco, salvo ulteriore determinazione per effetto della disposizione di cui all'articolo precedente, la loro ubicazione nel territorio dello Stato, tenuto conto di obbiettivi criteri di funzionalità e di distanza;

b) la disciplina del rapporto di concessione con i raccoglitori del gioco e, in particolare, le garanzie che questi sono tenuti a prestare;

c) le modalità per l'organizzazione del gioco, per l'effettuazione e la ricezione delle giocate, per la contabilizzazione e l'esecuzione dei versamenti, per la custodia e la conservazione delle matrici, per la pubblicità ed il pagamento delle vincite;

d) le modalità per i riscontri ed i controlli da parte dell'Amministrazione e per la proposizione dei ricorsi amministrativi avverso il mancato pagamento delle vincite.

3. Il compenso per il raccoglitore del gioco, comprensivo di ogni spesa ed onere, sarà fissato dal predetto regolamento in misura non superiore al 10 per cento delle riscossioni lorde.

4. Il raccoglitore è tenuto a fornire una cauzione dell'importo di lire 10 milioni, anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, singola o cumulativa. La misura di detta cauzione è ridotta ad un ventesimo se prestata collettivamente e solidalmente da più concessionari e per un importo minimo di lire 25 milioni. A partire dall'esercizio successivo, il predetto primo importo sarà commisurato all'ammontare medio delle riscossioni di una settimana conseguito nell'esercizio precedente arrotondato al milione successivo.

#### ART. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« Alla spesa sono imputati il compenso percentuale ai raccoglitori, il compenso per il locale, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per le linee telefoniche e per quanto altro occorre per il completo esercizio del gioco, il pagamento delle vincite ed ogni altro pagamento previsto per legge, nonché il versamento al bilancio dello Stato, in apposito capitolo dello stato di previsione della entrata, dell'eventuale differenza a saldo di fine esercizio a titolo di provento del servizio ».

#### ART. 8.

1. Sono abrogati in particolare gli articoli 2, secondo comma, 5, 6, 9, 10, 11 e 13 della legge 2 agosto 1982, n. 528.